



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.9.2011
COM(2011) 533 definitivo

2008/0062 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio riguardante la
proposta di**

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio riguardante la
proposta di**

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2008) 151 definitivo - 2008/0062 (COD)	19.3.2008
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	17.9.2008
Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura:	17.12.2008
Data dell'accordo politico del Consiglio, in prima lettura (all'unanimità):	2.12.2010
Data di adozione formale della posizione del Consiglio, in prima lettura (all'unanimità):	17.3.2011
Data del parere del Parlamento, in seconda lettura:	6.7.2011

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione mira a migliorare la sicurezza stradale istituendo un sistema di scambio di informazioni fra lo Stato in cui è stata commessa un'infrazione e lo Stato di immatricolazione del veicolo interessato, per i casi più gravi di violazione della sicurezza stradale. Tale sistema ha lo scopo di individuare il proprietario del veicolo che ha commesso un'infrazione in uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo è immatricolato, in modo da consentire allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di procedere giudizialmente contro tale proprietario e comminargli le sanzioni del caso.

Le infrazioni interessate dalla proposta della Commissione sono l'eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il transito con semaforo rosso e la guida in stato di ebbrezza. Tali infrazioni al codice della strada sono responsabili della maggior parte degli incidenti stradali e dei decessi connessi.

Il testo definisce anche le procedure di scambio (dati, autorità responsabili e rete) e prevede un modello di lettera di notifica da inviare al titolare del certificato di immatricolazione.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

3.1 Osservazioni generali

Sulla base della raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo, del 24 aprile 2011, concernente la posizione in prima lettura del Consiglio, una serie di contatti informali ha avuto luogo tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di pervenire ad un accordo su questo dossier in seconda lettura. A seguito di tali contatti la commissione TRAN ha presentato un emendamento di compromesso globale che è stato successivamente votato dalla plenaria il 6 luglio 2011. La Commissione approva il suddetto emendamento di compromesso nel suo contenuto, facendo presente allo stesso tempo la propria posizione, già espressa in prima lettura, relativa alla scelta della base giuridica della “cooperazione di polizia” da parte dei due colegislatori e all’assenza di tabelle di concordanza nel testo (cfr. punto 4).

3.2 Emendamenti del Parlamento europeo adottati in seconda lettura

A prescindere dalla base giuridica, la posizione del Consiglio in prima lettura è già stata sostenuta dalla Commissione per quanto riguarda il contenuto (cfr. il parere della Commissione sulla posizione del Consiglio¹). Le principali modifiche introdotte dagli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sono le seguenti:

- (1) lettera di informazioni: quando lo Stato in cui è stata commessa un’infrazione decide di avviare una procedura di monitoraggio, vi è l’obbligo di inviare una lettera di informazioni al trasgressore;
- (2) rafforzamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di evitare possibili usi impropri dei dati personali;
- (3) introduzione di una nuova disposizione sugli atti delegati al fine di consentire la modifica dell’allegato tecnico in relazione ai dati per lo scambio di informazioni;
- (4) clausola di revisione rafforzata per consentire alla Commissione di valutare se sono necessarie nuove proposte legislative sull’elaborazione di norme comuni per apparecchiature di controllo automatico, sull’armonizzazione delle disposizioni del codice della strada e sulla fissazione di criteri comuni per quanto riguarda le procedure di monitoraggio. La clausola include inoltre una dichiarazione della Commissione in base alla quale essa esaminerà la necessità di elaborare orientamenti a livello UE al fine di garantire una maggiore convergenza nell’applicazione delle norme del codice della strada da parte degli Stati membri.

¹ COM(2011) 148.

3.3 Dichiarazione sulla base giuridica

Quanto alla scelta della base giuridica, la Commissione ritiene che da un punto di vista giuridico e istituzionale la base giuridica della “cooperazione di polizia” (articolo 87, paragrafo 2) che è stata accettata dal Consiglio in prima lettura e non contestata dal Parlamento europeo in seconda lettura, non rappresenti una soluzione adeguata per la presente direttiva. Di conseguenza, la Commissione ha inserito nel verbale del Consiglio una dichiarazione in cui si riserva il diritto di ricorrere a tutti i mezzi legali a sua disposizione (cfr. la dichiarazione della Commissione al punto 4).

3.4 Dichiarazione sulla tabella di concordanza

L'accordo non prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di trasmettere alla Commissione una tabella di concordanza, nonostante la linea seguita generalmente dal Parlamento europeo a questo riguardo. Considerando le peculiarità del fascicolo (regola dell'unanimità al Consiglio, accordo in seconda lettura), i colegislatori hanno concordato su una soluzione riguardo alle tabelle di concordanza che non influirebbe sul dibattito interistituzionale in corso.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale si sottolinea che l'adozione della presente direttiva non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali in merito alle tabelle di concordanza.

Inoltre, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione in cui deplora la mancanza di tabelle di concordanza nella parte principale del testo e conferma il suo impegno a garantire che gli Stati membri istituiscano tabelle di concordanza per correlare le misure di recepimento adottate e la direttiva. Tuttavia, in uno spirito di compromesso e al fine di facilitare l'adozione immediata della proposta, la Commissione ha dichiarato di accettare la sostituzione della disposizione obbligatoria concernente le tabelle di concordanza da inserire nel testo, con un considerando specifico che incoraggia gli Stati membri a seguire la suddetta prassi, ma sottolinea che la posizione da essa seguita nel presente fascicolo non deve essere considerata come un precedente (cfr. il punto 4).

4. CONCLUSIONI/OSSERVAZIONI GENERALI

Il Parlamento europeo ha adottato i suoi emendamenti in seconda lettura in data 6 luglio 2011 a seguito di contatti informali con il Consiglio e la Commissione.

Mentre la Commissione conferma di approvare l'emendamento di compromesso complessivo votato, in quanto riflette i principali obiettivi della sua proposta, il cambiamento della base giuridica l'ha indotta a formulare la seguente dichiarazione:

"La Commissione prende atto del fatto che il Consiglio e il Parlamento europeo concordano in merito alla sostituzione della base giuridica proposta dalla Commissione, cioè l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE con l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE. Pur condividendo il parere dei colegislatori circa l'importanza di perseguire gli obiettivi della direttiva proposta al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Commissione ritiene tuttavia che, da un punto di vista giuridico ed istituzionale, l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE non costituisca la base giuridica appropriata e si riserva pertanto il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione".

Relativamente alla clausola di revisione e alle altre azioni che la Commissione deve intraprendere per la sicurezza stradale, la Commissione ha formulato la seguente dichiarazione:

"La Commissione esaminerà la necessità di elaborare orientamenti a livello UE al fine di garantire una maggiore convergenza nell'applicazione delle norme del codice della strada da parte degli Stati membri mediante metodi, prassi, norme e frequenza dei controlli comparabili, in particolare per quanto riguarda l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso".

Sulla redazione delle tabelle di concordanza, se da una parte la Commissione accetta la sostituzione della disposizione obbligatoria, concernente le tabelle di concordanza incluse nel testo, con un considerando specifico che incoraggia gli Stati membri a seguire questa prassi, essa ha tuttavia formulato la seguente dichiarazione per ricordare la sua posizione riguardo a tale questione orizzontale.

"La Commissione ribadisce il proprio impegno a far sì che gli Stati membri compilino tabelle di concordanza per collegare le misure di recepimento da essi adottate alla direttiva UE e le trasmettano alla Commissione nel quadro del recepimento della normativa UE, nell'interesse dei cittadini e per migliorare il processo legislativo e la trasparenza giuridica, ed è pronta a cooperare all'esame della conformità delle normative nazionali con la legislazione UE.

La Commissione deplora l'assenza di sostegno alla disposizione che intendeva rendere obbligatoria l'introduzione di tabelle di concordanza, contenuta nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale,.

In uno spirito di compromesso e al fine di garantire l'immediata adozione della proposta, la Commissione può accettare la sostituzione della disposizione inserita nel testo, relativa alla stesura obbligatoria delle tabelle di concordanza con un considerando che incoraggia gli Stati membri a seguire questa prassi.

Tuttavia, la posizione adottata dalla Commissione in questo caso non deve essere considerata come un precedente. La Commissione intende continuare a cooperare con il Consiglio e il Parlamento europeo per trovare una soluzione a tale questione istituzionale orizzontale".